

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-466 del 01/02/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA PIR PETROLI SPA - DEPOSITO/STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.383/X - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-483 del 01/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **PIR PETROLI SPA** - DEPOSITO/STOCCAGGIO PRODOTTI PETROLIFERI SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRIESTE, N.383/X - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 26/03/2014 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 31033/2014 del 28/03/2014 (Pratica ARPAE SinaDoc n. **12410/2016**), dalla Ditta **PIR PETROLI SPA** (C.F./P.IVA 02110080377), avente sede legale in Bologna, Viale Aldini, n.190 e deposito/stoccaggio di prodotti petroliferi in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.383/x, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **12410/2016**, emerge che:

- La Ditta PIR PETROLI SPA ha presentato domanda di AUA al SUAP del Comune di Ravenna in data 26/03/2014 per il deposito/stoccaggio di prodotti petroliferi sito in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.383x, prima di pertinenza di ENEL SPA – IICO, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ➔ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – rilasciata con atto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16275/1997) per la quale la Ditta richiede il rinnovo senza modifiche e la voltura da ENEL SPA a PIR PETROLI SPA;
 - ➔ Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del D. lgs n.152/2006 e smi) – rilasciata con atto del Comune di Ravenna n. 146135/2013 per la quale si richiede il rinnovo senza modifiche e la voltura da ENEL SPA a PIR PETROLI SPA;
 - ➔ Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del D.lgs n.152/2006 e smi) – rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1079/2013 per la quale si richiede la voltura da ENEL SPA a PIR PETROLI SPA;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 26/03/2014 (Pg. Provincia n. 31033/2014) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art.4 del DPR n.59/2013, per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (pg. Provincia n. 38274/2014).

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta PIR PETROLI SPA in data 05/04/2016 e assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/4169 relativamente alla richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera e, in particolare:

- la sostituzione delle tre caldaie esistenti con due nuove caldaie, alimentate a metano, dotate di bruciatori a basso tenore di NOx, di potenzialità pari a 1,116 MW ognuna.

DATO atto altresì che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna con nota PGRA 2016/8959 del 21/07/2016, ha richiesto documentazione integrativa, a fini istruttori, per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e che la documentazione è stata trasmessa dalla Ditta e acquisita con PGRA 10828/2016 del 31/08/2016 dalla SAC ARPAE di Ravenna;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (pg. Provincia n. 46002/2014); di dilavamento in pubblica fognatura (PGRA 2016/14648 del 23/11/2016);
- Relazione Tecnica Istruttoria del S.T. ARPAE di Ravenna per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (PGRA 2017/1067 del 30/01/2017);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta PIR PETROLI SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'impianto di deposito/stoccaggio prodotti petroliferi, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **PIR PETROLI SPA** (C.F./P.IVA 02110080377), avente sede legale in Bologna, Viale Aldini, n.190 e deposito/stoccaggio di prodotti petroliferi in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.383/x, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- Nello stabilimento di deposito/stoccaggio prodotti petroliferi della Ditta PIR PETROLI SPA sito in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.383x, sono presenti 5 serbatoi a tetto galleggiante (S-1, S-2, S-3-S-7, S-8) , contenenti prodotti liquidi petroliferi di categoria C, n.4 gruppi elettrogeni (G1,G2,G3,G4) e 2 nuove caldaie (C1 e C2) alimentate a metano, di potenzialità pari a 1,116 MW ognuna;
- Il vapore prodotto dalle due nuove caldaie viene utilizzato per riscaldare, tramite serpentine, i prodotti petroliferi contenuti nei serbatoi di stoccaggio;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono alle due nuove caldaie (C1,C2) e a emissioni diffuse provenienti dai serbatoi.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta PIR PETROLI SPA per il deposito sito in Comune di Ravenna, Via Trieste, n.383x, è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTI DI EMISSIONE C1,C2 – CALDAIE A METANO PER PRODUZIONE VAPORE – NUOVE -

Portata massima	1500	Nmc/h ognuna
Altezza minima	9,2	m
Temperatura	140	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	150	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Serbatoi di stoccaggio.

I serbatoi di stoccaggio presenti nello stabilimento sono identificati con le sigle S-1, S-2,-S-3, S-7, S-8 e sono dotati di tetto galleggiante. Contengono prodotti di categoria C (gasolio, olio combustibile) e sono dotati di bacini di contenimento impermeabilizzati e adeguatamente dimensionati. I serbatoi sono collegati tramite due oleodotti interrati alla Darsena Petra (distante circa 1 km) e a un terminale marino situato a circa 13 km dallo stabilimento.

Gruppi elettrogeni.

Sono presenti 4 gruppi elettrogeni, identificati con le sigle G1,G2,G3,G4, alimentati a gasolio. Solo il G4 è ubicato presso lo stabilimento di Via Trieste, gli altri tre sono dislocati presso il terminale marino.

Prescrizioni

1. Per le nuove caldaie (C1 e C2) dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo a partire dalla data di messa a regime. In tal senso la Ditta deve effettuare un autocontrollo analitico alle emissioni e trasmettere gli esiti alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti indicati per le emissioni C1,C2, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)

UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca

NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
- 5.** Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle due nuove caldaie il **30/06/2017**. Entro tale data la Ditta deve comunicare la effettiva data di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1).
- 6.** Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo:
- **le manutenzioni da effettuare alle due nuove caldaie C1,C2 con frequenza almeno annuale;**
 - **I periodi di utilizzo dei gruppi elettrogeni;**
 - **Eventuali variazioni dei prodotti stoccati nei serbatoi.**

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

- Lo stabilimento di Via Trieste, n.383/x svolge attività di deposito e stoccaggio di prodotti petroliferi e gli scarichi, oggetto del presente allegato all'AUA, sono di tipo domestico e recapitano in acque superficiali;
- per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue domestiche, il numero di abitanti equivalenti dichiarati, in relazione al numero di addetti fissi presenti (26), risulta essere di n.13;
- le rete fognaria dello stabilimento è suddivisa in due linee distinte: una riceve le acque reflue industriali costituite da acque meteoriche potenzialmente inquinate da oli, drenaggi saltuari dei serbatoi e spurgo delle caldaie, e sono trattate in un impianto di depurazione chimico-fisico; la seconda riceve le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici della palazzina e dell'officina e le acque meteoriche dei piazzali e delle strade interne, non inquinate;
- le acque reflue domestiche subiscono un primo trattamento in fossa biologica, dopodiché sono inviate a un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi. Immediatamente a valle dell'impianto biologico, è stato individuato il pozzetto ufficiale di ispezione. Dal pozzetto ufficiale di prelevamento, le acque reflue domestiche si immettono nella linea delle acque meteoriche che ha, come recapito finale, lo Scolo Consorziale Nuovo di Porto Fuori, previo passaggio nel pozzetto indicato con la lettera A nella planimetria della rete fognaria;
- i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche e i relativi dimensionamenti, sono conformi a quanto previsto dalla Tabella A della DGR 1053/2003 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B della sopracitata delibera, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti.

Prescrizioni:

- dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione;
- la planimetria della rete fognaria viene allegata alla presente AUA, quale parte integrante e sostanziale.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI


Condizioni:

- A) La rete fognaria dello stabilimento è suddivisa in due linee distinte che recapitano ai punti di scarico denominati A (dove confluiscono le acque reflue domestiche provenienti dall'impianto di depurazione biologica e le acque meteoriche dei piazzali e palazzina uffici) e B che si immettono entrambi nello scolo Consorziale Nuovo di Porto Fuori;
- B) lo scarico, nel punto ufficiale di prelevamento indicato con la lettera B, è costituito da acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di drenaggio dei serbatoi, dalle fasi di pulizia/bonifica delle linee di trasferimento dei prodotti petroliferi, dalle acque di spurgo caldaie e acque di scarto dell'impianto ad osmosi inversa, nonché dalle acque meteoriche provenienti da strade, piazzali non contaminate;
- C) le prime subiscono un trattamento fisico di disoleazione primaria con Api separators e uno di disoleazione secondaria in un sistema di disoleazione con flottatori e filtri a sabbia, mentre le acque di spurgo caldaie e di scarico dell'impianto ad osmosi inversa non subiscono il trattamento di disoleazione e vengono scaricate tal quali in acque superficiali;
- D) lo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto ad osmosi inversa è dotato di pozzetto ufficiale di campionamento dedicato, posto immediatamente a valle del sistema;
- E) le acque reflue industriali derivanti dal drenaggio dei serbatoi e dalle fasi di pulizia/bonifica delle linee di trasferimento dei prodotti petroliferi, dopo il trattamento di disoleazione sopra descritto, sono unite alle restanti acque reflue industriali e scaricate in acque superficiali, previo passaggio in un pozzetto ufficiale di prelevamento dedicato, posto immediatamente a valle dell'impianto di disoleazione;
- F) La Società dichiara che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento, non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/05 e DGR 1860/06.

Prescrizioni

- 1. lo scarico delle acque reflue industriali, nei 3 pozzetti ufficiali di prelevamento (punto di scarico B, punto ufficiale impianto di disoleazione e punto ufficiale impianto ad osmosi), dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 s.m.i. per scarichi in acque superficiali; scarico B, punto ufficiale impianto di disoleazione e punto ufficiale impianto ad osmosi), dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 s.m.i. per scarichi in acque superficiali;
- 2. dovrà essere data formale comunicazione via PEC ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna, della data di messa in esercizio dello stabilimento.
A decorrere da tale data dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali prelevate dai tre pozzetti di campionamento sopra descritti, che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 s.m.i. per scarichi in acque superficiali. I rapporti di prova, relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, COD, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali, Rame, Nichel, Piombo, Cromo Totale, Cromo VI;
- 3. va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;

5. la planimetria della rete fognaria Tavola denominata "Dis. RF383" revisione 0 del 03/03/2014, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;
6. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre la Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di prelevamento devono avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al loro interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento degli scarichi.



- ACQUE REFLUE INDUSTRIALI TRATTATE E METEORICHE
- ACQUE REFLUE URBANE E METEORICHE
- ACQUE REFLUE URBANE "MARE"
- ACQUE REFLUE URBANE "MARE"
- ACQUE REFLUE INDUSTRIALI POTENZIALMENTE INQUINABILI DA GLI COMBUSTIBILI E INVIATE ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| <p>PIZZETTI MARE</p> <p>A - DRENAGI ACQUA NON DRENABILI</p> <p>A' - DRENAGI ACQUA DRENABILI</p> <p>A'' - DRENAGI IN SIDA CON FORNITE COLLETTORI SPECIALE</p> <p>A''' - DRENAGI IN SIDA PER SPECIFICI</p> | <p>ORDINE PIZZETTI</p> | <p>PIZZETTI URBANI</p> <p>B - DRENAGI ACQUA NON DRENABILI</p> <p>B' - DRENAGI ACQUA DRENABILI</p> <p>B'' - DRENAGI IN SIDA CON FORNITE COLLETTORI SPECIALE</p> <p>B''' - DRENAGI IN SIDA PER SPECIFICI</p> |
|---|-------------------------------|---|

- LEGENDA**
- PIZZETTI PERI PERIMETRO
 - PIZZETTI CANTIERI TRINCAPI DI SIDA IN LIFO
 - PIZZETTI URBANI DI INIZIO
 - PIZZETTI DI SPINONE
 - PIZZETTI PIZZETTI CANTIERI
 - PIZZETTI PIZZETTI ASSICURAMENTO SIDA
 - SIDA SIDA

		DIS. 07-2023
LOCALITÀ RAVENNA - VIA TRINCAPI 363 IMPIANTO SIDA SIDA EX SIDA 1403 PROGETTO RETE FOGNARIA	DATA 11/11/23 SCALE	AUT.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.